

ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/1987

DELIBERA CIPESS N. 5/2025

FSCRI_RI_4624

CONVENZIONE

Versione 1.0 - settembre 2025

approvato con Determinazione del Direttore generale della Presidenza n. 554 prot. n. 15952 dell'8 settembre 2025

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori pubblici, (C.F./P.IVA 80002870923) nella persona dell'Ing. **Federico Ferrarese Ceruti**, in qualità di **Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche**, nominato con **Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione protocollo n. 88/5761 del 5.12.2024**, con sede legale sita in viale Trento 69, Cagliari (di seguito denominata Regione);

E

Comune di Sant'Antioco (CF 81002570927) rappresentato/a da **Dott. Locci Ignazio**, nella sua qualità di **Sindaco**, con sede legale sita in **Piazzetta Italo Diana 1, Comune di Sant'Antioco** (di seguito denominato Soggetto Attuatore);

di seguito indicate anche come “Parti”,

PREMESSE

VISTI

- l'Accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto in data 28 novembre 2024 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Sardegna;
- la delibera CIPESS n. 5/2025 del 30 gennaio 2025, *“Regione Sardegna - Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e s.m.i. e assegnazione di risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, legge n. 178 del 2020 e s.m.i.”* (pubblicata in GURI n. 108 del 12 maggio 2025) con la quale vengono assegnate in favore della Regione Sardegna risorse pari a euro 2.313.545.282,61 (risorse FSC 2021-2027 a titolo di assegnazione ordinaria per l'attuazione dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 27/8 del 21 maggio 2025, *“Accordo per lo sviluppo e la coesione della Regione Sardegna. Presa d'atto dell'approvazione da parte del CIPESS della Delibera n. 5 del 30 gennaio 2025 di assegnazione di risorse FSC 2021-2027 e del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Prime indicazioni attuative e organizzative”*;
- la determinazione del Direttore generale della Presidenza n. 441 del 11 luglio 2025 con la quale è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Sardegna;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 42/15 del 07 agosto 2025 *“Accordo per lo sviluppo e la*



coesione Regione Sardegna. Presa d'atto dell'approvazione da parte del Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza (COTIV) delle modifiche all'Accordo. Delibera CIPESS n. 5 del 30 gennaio 2025" con la quale si è preso atto dell'approvazione da parte del COTIV delle modifiche proposte, oggetto di discussione durante la seduta del COTIV del 8 luglio 2025;

- la legge n. 241/90 e in particolare l'art. 15 il quale prevede che, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge del 16 gennaio 2003, n. 3 recante *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"* come modificata dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e in particolare l'art. 11, commi 2bis e 2ter, nel quale si prevede che:
 - ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica al seguente link <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/it/mip-cup-mgo/sistema-cup/modalita-richiesta-cup-e-modifiche-consentite/> ;
 - gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- la delibera CIPESS n. 63 del 26 novembre 2020 recante *"Attuazione dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-bis 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120"*;
- la legge regionale 13.03.2018, n. 8 *"Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"*;
- il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 *"Codice dei contratti pubblici"*;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 *"Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di*

programmazione 2021/2027”;

CONSIDERATO CHE

- negli Allegati A3 “Programma di interventi con cronoprogramma procedurale (quota Fondo di Rotazione ex lege 183/1987) e B3 “Programma di interventi con cronoprogramma finanziario (quota Fondo di Rotazione ex lege 183/1987)” del citato Accordo rientra l'intervento dell'importo pari ad euro 60 milioni dal titolo “POC_REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN AREE PERIMETRATE DEL PAI”, codice ID FSCRI_RI_4624;
- con la Deliberazione della Giunta regionale **n. 40/16 del 30.07.2025** avente ad oggetto "Accordo per lo sviluppo e la coesione Regione Sardegna - Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987. Delibera CIPESS 30 gennaio 2025, n. 5. Area tematica 05 “Ambiente e risorse naturali” - Linea di intervento 05.01 “Rischi e adattamento climatico” sono stati definiti gli indirizzi per la selezione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del PAI. Importo complessivo euro 60.000.000,00 - ID FSCRI_RI_4624”;
- con la Determinazione del Direttore del SOI rep. 1727 prot. 33003 del 05.08.2025 è stato approvato l'avviso pubblico finalizzato alla individuazione degli interventi da finanziare con le risorse assegnate alla Regione Sardegna con l'Accordo per lo sviluppo e la coesione in oggetto;
- con la Determinazione del Direttore del SOI rep. n. 558 prot. 11539 del 04.03.2026, è stata approvata la graduatoria definitiva contenente l'elenco di tutte le richieste di finanziamento pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui alla Deliberazione della Giunta regionale **n. 40/16 del 30.07.2025**;
- la graduatoria definitiva, tra i beneficiari del finanziamento, comprende l'intervento dal titolo “**Realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del PAI_Comune di Sant'Antioco**”, CUP **D47H25001560009** finanziato al fine di mitigare il rischio idrogeologico in aree perimetrate dal P.A.I. a livello di rischio elevato e molto elevato;
- il Soggetto Attuatore dell'intervento è il **Comune di Sant'Antioco**;
- l'intervento trova copertura finanziaria nella deliberazione di Giunta regionale **n. 40/16 del 30.07.2025** sulla cui base si è provveduto all'iscrizione in bilancio dell'importo complessivo di euro **60.000.000,00** sul capitolo di spesa **SC09.7001** vincolato al capitolo di entrata **EC510.837** - vincolo **VFDR.0016**;
- ai fini dell'attuazione del suddetto intervento occorre formalizzare gli impegni specifici tra la

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

OGGETTO, FINALITÀ E IMPORTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti fra le Parti e fissa le modalità e le procedure per l'attuazione dell'intervento dal titolo **Realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del PAI_Comune di Sant'Antioco - CUP D47H25001560009**, il cui importo complessivo è di euro **3.000.000,00**, come descritto nella Scheda Intervento allegata alla presente Convenzione (Allegato n. 3).
2. Il finanziamento che trova copertura sul **Fondo di rotazione ex lege n. 183/87**, approvato con delibera CIPESS n. 5 del 30 gennaio 2025, è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

ART. 3

DURATA ED EFFICACIA

1. La presente Convenzione, previa sottoscrizione delle parti, assume piena efficacia solo dopo la registrazione contabile dell'impegno delle relative somme da parte dei Servizi finanziari della Regione, e mantiene la sua validità fino al completamento dell'intervento in oggetto e alla definizione dei relativi rapporti finanziari, che dovrà avvenire secondo i termini e le modalità previste dalla legge, dall'Accordo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 della Regione Sardegna, dal SI.GE.CO. e i suoi allegati nonché dal presente documento. **Si precisa che le risorse assegnate dovranno essere spese e rendicontate entro il**

31.12.2029, pena la perdita del finanziamento concesso, la conseguente revoca della presente Convenzione e la restituzione delle somme già erogate.

2. I rapporti finanziari di cui al comma 1 si intendono cessati qualora il soggetto attuatore non adempia a tutti i propri impegni secondo quanto disciplinato negli articoli seguenti con particolare riferimento alle tempistiche.

ART. 3-a

CONDIZIONI SPECIFICHE

il Soggetto Attuatore cura ogni fase di attuazione dell'intervento in qualità di stazione appaltante.

Relativamente all'intervento affidato, il Responsabile Unico del Progetto assume, tra l'altro, la funzione di referente unico nei confronti dell'Assessorato dei Lavori Pubblici.

Qualora la progettazione sia ancora da sviluppare o da completare, il Soggetto Attuatore:

1. cura la progettazione dell'intervento operando in conformità alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia; in particolare cura le attività di progettazione nelle sue diverse fasi, ivi comprese le indagini geognostiche, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e la verifica dei progetti, che potranno essere affidate dal Soggetto Attuatore anche a soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente in materia;
2. cura i procedimenti necessari allo svolgimento delle operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione di eventuali varianti dello strumento urbanistico generale, nonché quelle inerenti alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici, alla bonifica dei siti inquinati e all'esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione ambientale;
3. prima dello sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, è tenuto a verificare se l'intervento debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ovvero a valutazione di impatto ambientale diretta, sulla base di quanto stabilito dalle Direttive regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR) allegate alla Delibera della Giunta regionale n. 11-75 del 24.03.2021. Gli interventi di natura idraulica dovranno essere sempre sottoposti a verifica di assoggettabilità a V.I.A. o, quantomeno, dovrà essere presentata apposita istanza al Servizio regionale competente per una valutazione preliminare

ambientale al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 della citata Direttiva.

4. ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, convoca una conferenza di servizi semplificata, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come stabilito dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. La conferenza di servizi deve essere indetta una volta conclusa positivamente l'eventuale procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o la V.I.A. stessa;
5. ai sensi del combinato disposto dall'art. 38, comma 10, del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 3.4 delle Direttive relative ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del territorio approvate con D.G.R. n. 5/48 del 29.01.2019, convoca in conferenza di servizi la Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, nel caso in cui la realizzazione delle opere richieda l'espropriazione di beni immobili privati;
6. si impegna ad apportare al progetto tutte le modifiche che si rendano necessarie al fine di pervenire all'ottenimento delle autorizzazioni in parola.
7. richiede al competente Servizio Demanio e Patrimonio dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, qualora ricorra il caso, il nulla-osta alla messa in disponibilità degli ambiti di demanio regionale interessati dalla realizzazione degli interventi proposti;
8. cura l'acquisizione di aree da iscrivere al demanio idrico qualora, al fine della realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione di finanziamento, si rendesse necessaria l'acquisizione al Demanio Regionale della titolarità domenicale delle aree espropriate;
9. affida a soggetto esterno l'incarico per la verifica dei progetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora detta attività, ai sensi della normativa vigente, non possa essere svolta dal Responsabile del progetto o dal personale del Soggetto Attuatore;
10. provvede agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nel caso in cui la realizzazione delle opere richieda l'espropriazione di beni immobili privati.

Per quanto attiene alla fase di realizzazione delle opere, il Soggetto Attuatore:

11. prima di procedere all'appalto delle opere previste, secondo le norme vigenti, assicura che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati progettuali approvati ai sensi delle norme vigenti, in ogni livello di definizione.

12. provvede all'affidamento dei lavori, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in esecuzione e al collaudo delle opere;

La manutenzione e gestione dell'intervento, ad avvenuta sua realizzazione, sarà a carico del soggetto istituzionalmente preposto.

ART. 3-b

INCOMPATIBILITA' CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

1. Il Soggetto Attuatore si impegna in fase di attuazione della presente convenzione ad informare e vigilare sull'osservanza del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nei confronti del proprio personale dipendente, anche se assunto a tempo determinato o parziale, di coloro che nello stesso ente pubblico ricoprono incarichi dirigenziali o di responsabilità amministrativa di vertice, oltre che dei soggetti esterni con i quali il medesimo ente abbia stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
2. Il divieto riguarda in particolare i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente o, in ogni caso, abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sul contenuto dei provvedimenti di esercizio dei poteri autoritativi o negoziali da parte dell'ente. Essi sono soggetti al divieto di intraprendere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualsiasi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari degli atti dell'amministrazione espressione dei poteri sopra indicati.
3. il Soggetto Attuatore si impegna, a tale fine, in fase di attuazione della presente convenzione, a:
 - accompagnare i contratti di lavoro, subordinato o autonomo, e gli atti di conferimento di incarichi esterni da apposita clausola o dichiarazione informativa relativa al divieto di pantouflage e delle sanzioni applicabili in caso di violazione del divieto, consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;
 - fornire idonea informativa relativa al divieto di pantouflage all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, collaborazione o dell'incarico;

- prevedere nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata, apposita dichiarazione circa la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione in violazione del divieto di pantouflage;
- inserire negli atti e bandi di cui ai punti che precedono un esplicito richiamo alle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di pantouflage consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;
- effettuare le verifiche amministrative necessarie in ordine a eventuali situazioni di violazione del divieto di pantouflage.

ART. 3-c

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE

1. Il Soggetto Attuatore dovrà trasmettere, al fine della verifica di coerenza con la programmazione, al Servizio opere idriche e idrogeologiche dell'Assessorato dei Lavori Pubblici gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica; in tali elaborati dovrà essere data evidenza della mitigazione ottenibile o degli effetti migliorativi raggiungibili con il progetto anche mediante apposite carte di pericolosità e/o rischio ante e post operam.
2. La verifica di coerenza sarà effettuata, preferibilmente, prima dell'indizione della conferenza di servizi decisoria da convocare ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Qualora il parere di coerenza con la programmazione venga richiesto nell'ambito della conferenza di servizi, tra i destinatari della comunicazione di indizione della suddetta conferenza di servizi, dovrà essere inserito anche il Servizio opere idriche e idrogeologiche della Direzione generale dei lavori pubblici.
3. La verifica di coerenza dovrà essere svolta anche nel caso in cui il Soggetto Attuatore disponga già di un livello progettuale approvato.

ART. 4

REFERENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Le parti stabiliscono che, ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i referenti sono così individuati:
 - per la Regione Sardegna, l'**Ing. Federico Ferrarese Ceruti** in qualità di Direttore del **Servizio opere idriche e idrogeologiche**;
 - per il **Comune di Sant'Antioco** (Soggetto Attuatore), **Dott. Locci Ignazio** in qualità di **Sindaco**;

ART. 5

CRONOPROGRAMMA

1. Il cronoprogramma procedurale e finanziario, Allegato n. 2 alla presente convenzione, dell'intervento definisce il piano finanziario articolato per annualità.
2. Il Soggetto attuatore è responsabile del rispetto del cronoprogramma procedurale e del piano finanziario di spesa annuale. I cronoprogrammi sono riportati nella Scheda Intervento allegata al SI.GE.CO. e alla presente Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 6

UTILIZZO DELLE RISORSE E SPESE AMMISSIBILI

1. Il Soggetto Attuatore è tenuto a utilizzare le somme concesse solo ed esclusivamente per la realizzazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e di ammissibilità delle spese per i Programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.
2. Le spese devono essere funzionali alle finalità dell'intervento. Sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento a partire dal 01/01/2021 (nel rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario) che:
 - a. siano assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali e regionali

- applicabili, anche in materia fiscale e contabile, in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente;
- b. siano effettive ovvero riferite a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati dal Soggetto attuatore;
 - c. siano comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa e ai relativi pagamenti effettuati;
 - d. siano pertinenti e direttamente imputabili all'intervento ammesso a finanziamento;
 - e. siano chiaramente identificabili nella contabilità del Soggetto Attuatore;
 - f. siano ricomprese nel quadro economico del progetto ammesso a contributo nell'Accordo;
 - g. siano comprovate da fatture quietanzate e, ove ciò sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - h. siano verificabili e tracciabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
3. Non sono ammissibili le spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento.
4. Si rinvia al D.P.R. 66/2025 - in quanto applicabile - in materia di ammissibilità della spesa.
5. Resta espressamente convenuto che ogni eventuale spesa eccedente l'importo autorizzato e risultata non ammissibile a seguito delle verifiche in fase di controllo, rimarrà a totale carico del Soggetto Attuatore, che provvederà alla relativa copertura con i propri mezzi finanziari e nel rispetto della normativa vigente.

ART. 7

OBBLIGHI DELLA REGIONE SARDEGNA

La Regione si impegna a:

- 1. dare attuazione al Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione;
- 2. trasferire al Soggetto Attuatore, per le finalità di cui all'articolo 2, le risorse del **Fondo di rotazione ex lege n. 183/87**, previste per l'intervento in oggetto, secondo le modalità indicate



al successivo articolo 10;

3. provvedere alle verifiche e al controllo, amministrativo e in loco, dell'avanzamento dell'intervento secondo quanto contemplato dal SI.GE.CO. tramite le strutture regionali competenti;
4. concorrere ad assicurare il corretto e tempestivo monitoraggio dell'intervento rispettando i termini per la validazione dei dati previsti dal Sistema Nazionale di Monitoraggio, pena il definanziamento dell'intervento, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio locale (SMEC) da parte del Soggetto Attuatore;
5. contribuire all'elaborazione delle relazioni semestrali riferite ai periodi 1 gennaio - 30 giugno e 1 luglio - 31 dicembre, da inviare – a cura del RUA - al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud rispettivamente entro il 31 agosto e il 28 febbraio di ciascun anno, dando evidenza dello stato di attuazione dell'intervento, della coerenza con gli altri strumenti di programmazione regionale o nazionale che insistono sul territorio, nonché degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del cronoprogramma di realizzazione e di spesa, e delle azioni poste in essere per porvi rimedio;
6. concorrere alla definizione di eventuali proposte di modifica del cronoprogramma di realizzazione e di spesa dell'intervento, formalmente avanzate dal Soggetto Attuatore, nei casi in cui sia data adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma finanziario per annualità per circostanze non imputabili all'Amministrazione regionale o al Soggetto Attuatore.

ART. 8

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il Soggetto Attuatore si impegna a:

1. rispettare quanto previsto nel presente atto e nel Disciplinare recante "Adempimenti per i Beneficiari di interventi finanziati dal Fondo di Rotazione" allegato al SI.GE.CO. (Allegato 1), per le parti applicabili al finanziamento in oggetto;
2. assumere la competenza e la responsabilità esclusiva in ordine alla realizzazione dell'oggetto della presente Convenzione, impegnandosi ad applicare rigorosamente tutte le vigenti leggi e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, che disciplinano ogni fase dell'attuazione dell'intervento;



3. adoperarsi per ottenere, ove necessario, tutti gli accreditamenti e le autorizzazioni di legge;
4. procedere all'aggiornamento **tempestivo, costante e completo** dei dati sul Sistema informativo SMEC e alla loro attestazione bimestrale, assumendosi la responsabilità della veridicità delle informazioni conferite e prendendo specificatamente atto che il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio può comportare la revoca del finanziamento. Le attività di monitoraggio relative a qualsiasi avanzamento procedurale e di spesa dovranno essere effettuate nel totale rispetto di quanto prescritto nel SI.GE.CO. e nei suoi allegati;
5. oltre all'imputazione puntuale dei dati procedurali e finanziari sul sistema di monitoraggio SMEC, dovrà fornire tempestivamente e secondo le richieste avanzate dalla Regione, ogni informazione relativa alla propria attività, utile al monitoraggio e alla verifica sull'attuazione degli interventi;
6. Nell'attuazione dell'operazione di propria competenza, il Soggetto Attuatore è tenuto a:
 - a. utilizzare il finanziamento concesso solo ed esclusivamente per l'esecuzione dell'intervento come descritto nella Scheda Intervento;
 - b. realizzare l'intervento finanziato secondo le modalità e le tempistiche illustrate nel cronoprogramma procedurale e finanziario (Allegato 2 della presente Convenzione), fatti salvi eventuali aggiornamenti, e come illustrato nella suddetta Scheda Intervento predisposta dal Soggetto Attuatore medesimo;
 - c. operare nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - d. realizzare l'operazione nei tempi previsti nel cronoprogramma e comunque entro i termini stabiliti per l'ammissibilità della spesa;
 - e. acquisire dalle Amministrazioni interessate i nulla-osta, le autorizzazioni, le concessioni e i permessi necessari;
 - f. richiamare il CUP in ogni documento contabile e amministrativo relativo allo specifico intervento finanziato;
7. Successivamente all'emissione del provvedimento di finanziamento da parte della Regione, deve provvedere a:
 - iscrivere in bilancio la risorsa concessa dalla Regione con destinazione vincolata ed eventualmente quella propria mediante apposito capitolo;
 - tenere una contabilità separata o, nel caso in cui la contabilità relativa all'intervento sia

ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell'intervento finanziato in maniera chiara e in qualsiasi momento;

- effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul c/c di tesoreria dell'ente. Le relative quietanze di pagamento, affinché possano ritenersi esistenti e quindi valide ed efficaci, devono essere espressamente e inequivocabilmente riferite al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio; devono, inoltre, riportare la causale del pagamento effettuato;
 - osservare tutte le norme vigenti riguardanti la tracciabilità dei pagamenti.
8. Fatta salva la disciplina risultante dal combinato disposto del DL n. 124/2023, dell'Accordo e della Delibera CIPESS n. 5/2025, è tenuto al rispetto delle norme relative all'ammissibilità delle spese contenute nel D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025, nonché ai requisiti generali dettati dall'articolo 6 della Convenzione.
9. Si impegna a:
- verificare che per tutti gli interventi di propria competenza sia stato effettuato il monitoraggio;
 - verificare le eventuali problematiche di monitoraggio riscontrate e adottare ogni misura utile alla tempestiva risoluzione;
 - verificare che tutti i dati inseriti, sulla base delle informazioni in proprio possesso, siano coerenti e completi; in caso negativo provvedere all'immediata correzione;
10. Si impegna, inoltre:
- nel caso in cui la fornitura preveda la necessità di interventi edilizi, dovranno essere applicati i criteri ambientali minimi in coerenza con la normativa vigente;
 - ad adottare la misura preventiva dei Patti di integrità in conformità a quanto stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2/6 del 2/16 del 15 gennaio 2025, quale strumento di prevenzione della corruzione, nelle procedure relative agli incarichi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal decreto legislativo n. 36/2023; l'erogazione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento, di cui alla presente Convenzione, a favore del Soggetto Attuatore è subordinata all'applicazione di detti Patti, da certificarsi in sede delle singole richieste di liquidazione;

- ad assicurare la corretta tenuta del fascicolo di progetto nel sistema informativo di monitoraggio e controllo (SMEC), seguendo le indicazioni del SI.GE.CO. e dei suoi allegati;
11. Per quanto non espressamente elencato nei punti del presente articolo si rimanda all'osservanza di quanto prescritto nel SI.GE.CO. e nei suoi allegati.

ART. 9

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Il Soggetto Attuatore provvederà all'attuazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione come descritto nella Scheda Intervento (Allegato n. 3), al fine di concorrere al raggiungimento degli importi di spesa annui di cui al cronoprogramma procedurale e finanziario.
2. Nell'ipotesi in cui si rendesse necessario apportare modifiche sostanziali agli interventi già approvati, il Soggetto Attuatore dovrà presentare specifica istanza al Responsabile Intervento che provvederà a consultare il RUA per le opportune valutazioni e al fine di ricevere indirizzi e indicazioni in merito all'ammissibilità e alle modalità di adozione delle variazioni.
3. Il Soggetto Attuatore è tenuto a segnalare tempestivamente e con congruo anticipo al Responsabile Intervento il manifestarsi di criticità o anche solo di rischi sopraggiunti che possano determinare potenziali ritardi nel cronoprogramma di spesa approvato, rappresentando contestualmente le contromisure messe in campo per scongiurare o recuperare il ritardo nella spesa.
4. Resta in ogni caso fermo che la modifica del cronoprogramma di spesa, come definito dall'art.4 comma 5, dell'Accordo, è consentita esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al Soggetto attuatore dell'intervento. Pertanto, il Soggetto Attuatore è tenuto a comunicare **tempestivamente** al Responsabile Intervento qualsiasi problematica che possa compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale e/o finanziario, fornendo adeguata evidenza che le cause non siano da attribuire a propria responsabilità.
5. Qualora si renda necessario apportare rimodulazioni a quanto pianificato, il Soggetto Attuatore è tenuto a presentare al Responsabile Intervento, anticipatamente rispetto all'eventuale

manifestarsi di ritardi, apposita proposta di aggiornamento del cronoprogramma approvato.

6. Ove fosse accertata la necessità di procedere a una richiesta di modifica dell'Accordo, il Responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo con la collaborazione delle strutture competenti assicura la predisposizione degli atti necessari alla definizione delle proposte di modifica da presentare secondo le procedure di cui al punto 3 della Delibera CIPESS n. 5/2025 e all'art. 9 dell'Accordo.

ART. 10

EROGAZIONE DELLE RISORSE

1. Le parti prendono atto di quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge n. 124/2023 convertito con Legge del 13 novembre 2023 n. 162 e si impegnano ad adempiere a quanto ivi prescritto.
2. A seguito della stipula della presente Convenzione e del censimento dell'intervento nel Sistema Nazionale di Monitoraggio e comunque nella prima annualità che preveda un avanzamento procedurale e di spesa, la Regione su istanza del Soggetto attuatore, dispone, a titolo di anticipazione, l'erogazione del **100%** delle risorse finanziarie relative alla prima annualità, in coerenza ai cronoprogrammi sottoscritti. La suddetta istanza dovrà essere presentata di norma tramite PEC al Servizio competente.
3. La richiesta di pagamento degli acconti successivi al primo dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione delle spese sostenute redatta secondo l'Allegato C alla D.G.R. n. 25/19 del 03.05.2016 e ss.mm.ii., sottoscritta dal rappresentante legale del Soggetto Attuatore che dovrà essere inviata al Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici. Le spese sostenute dovranno essere rendicontate mediante prospetti riepilogativi corredati eventualmente da idonea documentazione giustificativa.
4. Tutte le erogazioni sono perentoriamente condizionate al corretto e completo inserimento dei dati e della documentazione sul Sistema SMEC da parte del Soggetto Attuatore.
5. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni momento, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, lo stato di avanzamento dei progetti, l'osservanza degli obblighi in capo al Soggetto Attuatore.
6. Le somme erogate costituiscono entrate con destinazione specifica e ai fini del rimborso si terrà conto delle sole spese effettivamente sostenute dal Soggetto Attuatore e riconosciute ammissibili e certificabili in sede di verifica.

7. Le somme non utilizzate dovranno essere disimpegnate e riversate al Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna secondo le modalità che verranno concordate con il Responsabile Intervento.

ART. 11

CONTROLLI

1. L'intervento è assoggettato a tutti i controlli amministrativi e in loco previsti dalla normativa vigente, dal SI.GE.CO. e dai suoi allegati.
2. Il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di consentire e agevolare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare rilasciando, in caso di ispezione, estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese, alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti Servizi regionali e i funzionari preposti.

ART. 12

MONITORAGGIO

1. Il monitoraggio dell'intervento segue la disciplina prevista dal SI.GE.CO. e dai suoi allegati. Il Soggetto Attuatore effettua il corretto, completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio locale (SMEC) come disposto all'art. 8 della Convenzione.
2. Il Soggetto Attuatore prende specificatamente atto che il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio può comportare la revoca del finanziamento di cui al **Fondo di rotazione ex lege n. 183/87** ai sensi dell'art. 2 c.7, DL Sud.

ART. 13

UTILIZZO DELLE ECONOMIE E MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le eventuali economie derivanti da ribassi d'asta potranno essere utilizzate per realizzare lavori strettamente connessi all'opera oggetto della presente Convenzione o per far fronte a imprevisti o modifiche contrattuali, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, secondo quanto stabilito dall'art.120 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto della normativa applicabile al **Fondo di rotazione ex lege n. 183/87**.

2. Le modifiche contrattuali e i lavori aggiuntivi, a esclusione delle modifiche non sostanziali di cui all'art. 120 c. 5 del D.Lgs. 36/2023 che trovano copertura nel quadro tecnico economico di progetto nei limiti delle risorse assegnate, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Regione Sardegna.

ART. 14

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Entro 45 giorni dalla data dell'ultimo pagamento quietanzato, il Responsabile del Procedimento deve trasmettere al Responsabile Intervento:
 - a. la dichiarazione di chiusura e funzionalità dell'intervento contenente la data di chiusura e funzionalità dell'intervento e gli estremi dell'atto di approvazione del quadro economico finale dell'operazione e le eventuali economie accertate rispetto al finanziamento concesso.

In caso di economie accertate e opportunamente valorizzate sul sistema SMEC:

- la dichiarazione relativa all'avvio delle procedure di restituzione delle somme (secondo modalità da concordare con il Responsabile Intervento);
- b. un report fotografico attestante la realizzazione dell'intervento e l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

ART. 15

REVOCA DEL FINANZIAMENTO

1. La Regione si riserva la facoltà di revocare integralmente il contributo concesso in caso di mancato rispetto da parte del Soggetto Attuatore degli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione, nonché di violazioni o negligenze nell'osservanza della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il Soggetto Attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.
3. La Regione procede alla revoca integrale nel caso di definanziamento statale operato ai sensi dell'art. 2 comma 7 del "DL Sud" per la mancata alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio.

4. Nel caso di revoca, il Soggetto Attuatore è obbligato a restituire alla Regione Sardegna le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo Soggetto Attuatore tutti gli oneri relativi all'intervento.
5. È facoltà della Regione, inoltre, utilizzare il potere di revoca previsto dal presente punto nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto Attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
6. In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del Soggetto Attuatore.
7. La Regione può procedere in qualsiasi momento a effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento del progetto, sull'osservanza degli obblighi cui sono soggetti i Beneficiari, anche successivamente alla data di concessione finale del contributo.

ART. 16

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

1. Il Soggetto Attuatore assume la piena e incondizionata responsabilità, con risorse finanziarie del proprio bilancio, circa la funzionalità di tutte le opere inerenti all'intervento di cui al presente atto.
2. La Regione è totalmente estranea da qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e contabile derivante dalla realizzazione degli interventi. In particolare, il Soggetto Attuatore non potrà rivalersi nei confronti della Regione per danni cagionati a terzi o cose derivanti dalla realizzazione degli interventi.

ART. 17

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra le parti dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.
2. A tal uopo i contraenti, qualora abbiano interessi da far valere, notificheranno motivata domanda all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, il quale provvederà ad esprimersi su

di essa nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta.

3. I contraenti non potranno, di conseguenza, adire l'Autorità giudiziaria prima che l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia trascorso inutilmente il termine per provvedervi.
4. Per tutte le controversie che potranno nascere dalla presente Convenzione è competente, in via esclusiva, il foro di Cagliari.

ART. 18

DISPOSIZIONI FINALI E RINVII

1. I contenuti della presente Convenzione verranno aggiornati in caso di modifica delle disposizioni nazionali di riferimento.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, valgono le disposizioni della normativa citata in premessa nonché del D.lgs. 36/2023 e della normativa vigente in materia.

ART. 19

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti danno atto che il trattamento dei dati personali sarà svolto in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 e al D.lgs. n. 196/2003 e sue modificazioni, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali forniti dall'altra unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione e ad avvisarla prontamente qualora rilevasse un illegittimo trattamento da parte di terzi soggetti.

ART. 20

ALLEGATI DELLA CONVENZIONE

1. Costituiscono parte integrante della presente Convenzione:
 - l'allegato 1 "Disciplinare" recante "Adempimenti per i Beneficiari di interventi finanziati con il Fondo di rotazione ex lege 183/1987".

- l'allegato 2 "Cronoprogramma procedurale e finanziario";
- l'allegato 3 "Scheda Intervento";
- l'allegato 4 "Linee guida Comunicazione Accordo Coesione".

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Il Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche
Ing. Federico Ferrarese Ceruti

PER IL SOGGETTO ATTUATORE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Il Sindaco Dott. Locci Ignazio

